



Federazione Scacchistica Italiana



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

CORTE FEDERALE DI APPELLO

La Corte Federale di Appello, composta da

Dott. Luca Sergio Presidente

Prof. Fulvio Costantino Giudice

Avv. Afro Ambanelli Giudice

riunitasi il 26 marzo 2025, in Viale Regina Giovanna 12, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento instaurato a seguito di reclamo proposto da Centorame Achille contro Comitato Regionale Abruzzo, Federazione Scacchistica Italiana, Consiglio federale, depositato in data 27 marzo 2025

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo del 12 aprile 2024, il sig. Achille Centorame, assistito dall'avv. Giampaolo Barone, chiedeva la riforma della sentenza 17/27 marzo 2025 con cui il Tribunale Federale (composto dall'Avv. Sergio Limongelli Presidente; dall'Avv. Paolo Capitelli Giudice e dall'Avv. Massimo Aprile Giudice) ha rigettato il ricorso promosso dal reclamante.

Deduceva l'erroneità della sentenza del Tribunale Federale relativamente:

al terzo motivo di ricorso, per avere rigettato la denunciata incompatibilità del sig. Andrea Rebeggiani a svolgere le funzioni di Presidente dell'Assemblea, essendo anche candidato alla carica di delegato dei giocatori, in quanto il "ritiro" della candidatura del Rebeggiani verbalizzato in sede di assemblea Regionale dei Giocatori della Regione Abruzzo non recherebbe alcun riferimento temporale, ritenendo provato che sia stato effettuato successivamente all'apertura delle operazioni elettorali;

al quinto motivo di ricorso, con il quale è stata rigettata la doglianza relativa all'inadeguato controllo della Commissione Verifica Poteri in ordine alle identità e ai tesseramenti dei soggetti che hanno espresso il loro voto nel corso dell'assemblea del comitato regionale Abruzzo del 9 novembre 2024, in ragione della tempestività del tesseramento di alcuni soggetti avvenuta in procinto della celebrazione dell'assemblea;



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

al sesto motivo, con il quale è stata rigettata la doglianza relativa all'errore nell'indicazione dei nominativi di due candidati contenuti nelle schede predispose per la votazione, in quanto l'indicazione dei nomi avrebbe generato confusione in capo agli aventi diritto al voto e minato la genuinità dell'esercizio del diritto stesso, anche in virtù dell'assonanza dei relativi cognomi;

all'ottavo motivo di ricorso, che ha ritenuto il punto del ricorso relativo all'illegittimità dell'assemblea regionale del comitato Abruzzo del 9 novembre 2024 immotivato, in quanto il Tribunale non avrebbe argomentato in merito al quarto, quinto e nono motivo del ricorso;

al nono motivo, sul quale il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi, in quanto un elettore avrebbe espresso il voto in sede di Assemblea, in virtù di delega ricevuta, senza essere tesserato come Dirigente e tale carenza avrebbe potuto riguardare altri delegati.

Chiedeva pertanto il reclamante di riformare la sentenza emessa dal Tribunale Federale in data 17/27 marzo 2025, e per l'effetto di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o annullamento dell'Assemblea Regionale dei Giocatori del Comitato Regionale Abruzzo svoltasi il 9.11.2024, nonché del relativo verbale/delibera, dell'Assemblea Regionale Ordinaria elettiva quadriennale del Comitato Regionale Abruzzo svoltasi il 9.11.2024, nonché del relativo verbale/delibera e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o annullamento del verbale del Consiglio Federale del 24.11.2024, limitatamente alle delibere nn. 110/2024 e 111/2024", con vittoria di spese e compensi.

In via istruttoria chiedeva: l'acquisizione della documentazione indicante la data di tesseramento di alcuni tesserati; di ordinare l'esibizione delle ricevute da cui emergono i pagamenti effettuati dagli stessi; di ordinare la produzione della documentazione attestante i voti e le preferenze espresse dai Presidenti e dai Consiglieri delegati delle Associazioni e società affiliate non tesserati come dirigenti che hanno espresso il voto all'Assemblea Regionale dei Giocatori del Comitato Regionale Abruzzo del 9.11.2024; di ordinare alle parti resistenti l'esibizione della documentazione comprovante il tesseramento come Dirigenti dei Presidenti e Consiglieri delegati delle Associazioni e Società affiliate che hanno espresso il voto in sede di Assemblea elettiva straordinaria del Comitato Regionale della Regione Abruzzo del 9.11.2024; di ammettere l'assunzione della prova orale per testi.

Con memoria dell'11 maggio 2025 la Federazione Scacchistica Italiana, assistita dall'Avv. Giampaolo Torselli, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del giudizio.



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Con la memoria la FSI deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio di almeno uno dei controinteressati. In ordine ai motivi, rilevava: in ordine al primo, che la situazione di incompatibilità è stata tempestivamente rimossa e ciò non ha inciso sulla manifestazione di voto dell'assemblea elettiva; in ordine al secondo, che questo sia stato modificato rispetto al primo grado di giudizio, estrapolando una serie di nominativi e depositandoli, non sollevando motivi di diritto, ma "perplexità" e invocando un potere d'ufficio che non è dato nell'ordinamento; in ordine al terzo, che non viene dedotta e superata la prova di resistenza, in quanto la sommatoria dei voti presi da entrambi i candidati, non avrebbe consentito l'elezione di nessuno dei due; in ordine al quarto, che il reclamante si limita a lamentarne il mancato accoglimento e che il motivo non è esplicitato; in ordine al quinto, che la Commissione Verifica Poteri non è tenuta ad effettuare alcuna verifica in ordine ai tesseramenti, che è effettuata dal Segretario Generale e approvata dal Consiglio Federale. Ci si opponeva alle richieste istruttorie, ritenuti inammissibili e comunque non compatibili con gli atti; si chiedevano le spese di giudizio sulla base dell'applicazione dei principi generali di diritto processuale.

All'udienza del 26 maggio 2025 parte reclamante chiedeva termine per la presentazione di ulteriori memorie di replica, alla quale la FSI si opponeva chiedendo, in subordine, in caso di accoglimento dell'istanza, un doppio termine per entrambe le parti; la Corte Federale di Appello, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 82 comma 6, e considerato che, con il provvedimento di fissazione dell'udienza, era stato dato avviso della possibilità di depositare memorie, deliberava di non concedere ulteriore rinvio per il deposito di ulteriori memorie e disponeva procedersi alla trattazione orale.

Dopo ampia discussione, la Corte provvedeva come da dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 80 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FSI, e dichiarava il rigetto delle domande formulate con il reclamo, rigettando altresì la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria.

Ai sensi dell'art. 80 7° comma, stante la particolare complessità della controversia, fissava il termine di dieci giorni per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine al reclamo, la Corte ritiene che lo stesso sia infondato e vada rigettato, in relazione a tutti i motivi in esso contenuti.



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza relativamente al terzo motivo di ricorso: in particolare, per la violazione di legge derivante dalla incompatibilità del sig. Andrea Rebeggiani a svolgere le funzioni di Presidente dell'Assemblea, in quanto candidato alla carica di delegato dei giocatori, giacché al momento della verifica della regolarità delle candidature da parte della CVP il Rebeggiani sarebbe risultato ancora candidato.

Il motivo è infondato. Si ritiene corretta la decisione del Tribunale, il quale ha rilevato che, dal verbale dell'Assemblea dei giocatori del 9.11.2024, risulta che *“il sig. Rebeggiani, eletto Presidente dell'Assemblea, ritira la propria candidatura da Delegato dei giocatori”*.

L'incompatibilità fa riferimento alla situazione in cui a un soggetto non è consentito ricoprire contemporaneamente due o più incarichi; la situazione di conflitto comporta per l'interessato l'obbligo di opzione tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento di attività, cariche ed incarichi con esso incompatibili. Non ha rilevanza che con l'elezione a Presidente dell'Assemblea Rebeggiani fosse ancora candidato, in quanto solo al ricorrere della prima si crea la situazione di conflitto che impone l'opzione. Dalla documentazione prodotta risulta che nella scheda di scrutinio il suo nome fosse barrato e che non siano state espresse preferenze in favore di Rebeggiani, elemento che appare decisivo in ordine alla non compromissione del diritto di voto in concreto.

Va in ogni caso ribadito il principio di strumentalità delle forme in correlazione con il principio di conservazione delle operazioni elettorali. Come già osservato dal Tribunale, *il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale è il precipitato dell'interesse alla stabilità del risultato elettorale, essendo fondamentale in materia la regola del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne è corollario, per giurisprudenza costante e condivisa, che costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali secondo lo schema dell'illegittimità non invalidante, tutti i vizi (...) allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale* (Cons. Stato, sez. II, 2 gennaio 2024, n.51).

2. Con il secondo motivo il reclamante sostiene l'erroneità della sentenza relativamente al quinto motivo di ricorso, per violazione dell'art. 69 comma settimo del R.O.F., dal momento che la Commissione Verifica Poteri non avrebbe eseguito il dovuto controllo su identità e tesseramenti dei



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

soggetti che hanno espresso il proprio voto nel corso dell'assemblea del comitato regionale Abruzzo del 9 novembre 2024, in quanto sarebbe del tutto incerto l'effettivo tempestivo tesseramento di alcuni elettori indicati.

Il motivo è infondato. Correttamente il Tribunale ha rilevato una prospettazione di situazioni indicate in modo generico: in sede di reclamo sono stati forniti per la prima volta i nomi di alcuni soggetti che si ipotizza abbiano partecipato al voto senza essere stati tesserati, sebbene il reclamante non sia stato in grado di fornire alcun elemento che giustifichi detta ipotesi, e non prendendo in considerazione peraltro che detti soggetti possano essersi legittimamente tesserati in prossimità dell'assemblea.

Sul punto di recente è stato ribadito (Cons. Stato sez. III, 3 aprile 2025, n. 2848) che *non può essere accolta una censura che non sia supportata da adeguato principio di prova; né in tal caso alle carenze probatorie può supplirsi con i poteri giudiziali istruttori, specie allorché, a sostegno del denunciato vizio di legittimità, vengano posti non dati più o meno circostanziati, ma (...) elementi di conoscenza scarni se non dubitativi. Infatti, a fronte di un siffatto quadro di circostanze, non si può pretendere dal giudicante l'attivazione di incombenzi istruttori ritenuti dallo stesso non necessari per ovviare alle deficienze della formulata denuncia.*

Non può essere compito della Corte procedere ad un'istruttoria sulla base di mere supposizioni. L'esistenza dei tesseramenti avrebbe potuto essere verificata consultando il sito della Federazione. La richiesta risulta avere un carattere meramente esplorativo, teso a sopperire a carenze assertive e probatorie.

3. Con il terzo motivo si sostiene l'erroneità della sentenza relativamente al sesto motivo di ricorso, e in particolare si ribadisce che l'errore dei nominativi di due candidati - Antonino (invece che Antonio) Civitareale e Antonio (invece che Antonino) Cecamore - avrebbe condotto ad un diverso esito le elezioni.

Si tratta di vizio formale della cui esistenza, anche in sede di appello, non è stata prospettata la concreta incidenza sulla regolarità delle operazioni di voto; la corretta indicazione del cognome dei due candidati era in grado di impedire l'incertezza; non vi è stata doglianza da parte dei candidati interessati, unici legittimati a far valere l'eventuale vizio; la doglianza sarebbe comunque irrilevante in quanto la sommatoria dei voti ottenuti da entrambi i candidati non avrebbe consentito l'elezione di nessuno dei due. Sul punto, decisiva la nota pronuncia secondo cui *l'irrelevanza degli errori rappresentati, per altro, va evidenziata anche sotto il profilo della loro incidenza sul complessivo risultato delle elezioni, secondo il principio della*



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

prova di resistenza, ai sensi del quale una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale non consente di pronunciare l'annullamento degli atti impugnati e dei voti così espressi, se la loro illegittimità non influisca in concreto sui risultati elettorali (Cons. Stato , sez. V , 13 giugno 2006 , n. 3488).

4. Con il quarto motivo si sostiene l'erroneità della sentenza del Tribunale relativamente all'ottavo motivo, con il quale si è ritenuto l'argomento del ricorrente privo di motivazione, perché contenente semplicemente un rinvio *per relationem* a due motivi di ricorso, in quanto per il reclamante il rinvio sarebbe riferito a cinque motivi.

Il motivo è infondato. La decisione ha comunque affrontato tutti i motivi di ricorso indicati.

Nel reclamo inoltre, al di là della mera reazione alla valutazione del Tribunale, ci si limita solamente a rinviare ai suddetti motivi. Si ricorda che nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. II, 12/12/2022, n.10841) *non è ammissibile la riproposizione dei motivi di impugnazione non esaminati attraverso un mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio di primo grado privo della precisazione del loro contenuto*” in quanto si è “*evidentemente inteso pretendere che la parte specifichi l'ambito della devoluzione al giudice di secondo grado, sì da mettere questi nelle condizioni di avere una conoscenza compiuta delle questioni e le controparti di contraddire sulle stesse, mentre il mero richiamo non consente al giudice di recuperare i vizi denunciati in primo grado senza che sia necessario compulsare il fascicolo di prime cure.*

Al di là di questo profilo, l'assenza di argomenti di critica del punto e l'oscurità nella ricostruzione delle ragioni di impugnazioni sarebbero state sufficienti a dichiarare il motivo inammissibile (Cons. Stato, sez. IV , 13 febbraio 2020 , n. 1164, secondo cui, in relazione al principio di chiarezza e sinteticità espositiva che caratterizzano il processo amministrativo *la sua inosservanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'intera impugnazione o del singolo motivo di ricorso; ciò non già per l'irragionevole estensione dell'atto o del motivo ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata).*

5. Con il quinto motivo si sostiene l'erroneità della sentenza del Tribunale relativamente al nono motivo, che in realtà non sussiste nella sentenza. Il reclamo introduce un riferimento – non contenuto nel ricorso - alla partecipazione al voto di un soggetto delegato da dirigente che non era all'epoca egli stesso dirigente, e riproduce argomenti già espressi nel quinto motivo del ricorso di primo grado, relativo al presunto non corretto operato della Commissione Verifica Poteri.



Federazione
Scacchistica
Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Il motivo è comunque infondato. L'art. 40 del R.O.F., al terzo comma, stabilisce che *la Commissione Verifica Poteri, avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria Federale, redige verbale delle operazioni compiute. Il verbale riporta la "forza assembleare" presente e riporta i seguenti dati: a) il numero degli aventi diritto a voto; b) il numero degli Affiliati presenti, rappresentati direttamente o per delega, con diritto di voto; c) il numero dei delegati regionali degli Istruttori e dei Giocatori, presenti in Assemblea con diritto di voto.* L'elenco degli aventi diritto di voto è stabilito ai sensi dell'art. 39 del R.O.F., ed è stato approvato il 29 ottobre 2024 dal Consiglio Federale. Avverso la delibera, da pubblicarsi e pubblicata il giorno seguente, è ammesso ricorso al Tribunale Federale in ordine al diritto di voto, da parte di ogni interessato e da parte della Procura Federale. Tale documento non è stato impugnato e il termine è scaduto. Non appare quindi imputabile alla Commissione Verifica Poteri la carenza di ulteriori verifiche, alle quali non è tenuta.

Né evidentemente può essere in questa sede, peraltro in assenza di impugnazione, compito della Corte disporre un'istruttoria, fondata su mere supposizioni.

6. In ordine al reclamo incidentale della Federazione, la Corte ritiene, per la complessità della controversia, di non dovere condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'altra parte. La relativa domanda formulata dalla Federazione deve pertanto essere rigettata.

PQM

La Corte Federale di Appello, a definizione del presente giudizio:

- 1) rigetta il reclamo del Sig. Centorame;
- 2) rigetta il reclamo incidentale della Federazione.

Manda alla segreteria per ogni incombente e per le comunicazioni alle parti.

Milano, 5 giugno 2025

Dott. Luca Sergio Presidente

Prof. Fulvio Costantino Giudice Estensore